

***Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Camera di Commercio Riviera di Liguria***

«La classificazione doganale delle merci»

Savona, 20 giugno 2017

**Ezio De Vecchis – Ufficio delle Dogane Savona
Manuela Tealdo - Ufficio delle Dogane di Genova 1**

Obiettivi della giornata

- **Legislazione doganale – nozioni**
- **Elementi accertamento doganale – nozioni**
- **Classificazione doganale delle merci**

(Ezio De Vecchis)

- **ITV**
- **Strumenti di classificazione ex post**

(Manuela Tealdo)

Art. 5 CDU - Normativa doganale

- **il codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell'Unione o a livello nazionale;**
- **la tariffa doganale comune (Reg.di esecuzione (UE) 2016/1821);**
- **la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali (Regolamento (CE) n. 1186/2009);**
- **gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione.**

FONTI (dal 1/5/2016)

- **REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.**
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.**
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.**
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1821 relativo alla fissazione di una tariffa doganale comune;**
- **DPR 14 gennaio 1973 N. 43 (TULD).**
- **Dec. Lvo. 8 novembre 1990 N. 374.**
- **Ogni altra legge che demanda compiti alle Dogane (es. made Italy – stupefacenti – sicurezza prodotti - etc..)**

Art. 1 CDU - Ambito di applicazione

- Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono;
- il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale dell'Unione.

Unione doganale ?

- l'istituzione di una tariffa doganale comune applicabile ai confini del territorio doganale comunitario;
- l'elaborazione e l'applicazione di una legislazione doganale comune;
- il divieto, negli scambi tra gli Stati membri dell'unione doganale, dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente e di qualsiasi regolamentazione restrittiva.

Unione doganale

di conseguenza si avrà:

- **la sostituzione di un unico territorio doganale ai territori doganali degli Stati membri;**
- **la messa in comune dell'importo globale dei dazi doganali riscossi in virtù della tariffa doganale comune.**

Art. 3 CDU - scopo normativa

- tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;
- garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità;
- mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.

Art. 4 CDU - Territorio doganale

Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:

- **il territorio del Regno del Belgio**
- **..... il territorio della Repubblica italiana, a eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.....**

Art. 5 CDU – chi la applica?

AUTORITA' DOGANALE

Le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali.

IN ITALIA

AGENZIA DOGANE E DEI MONOPOLI

Art. 2 - Statuto Agenzia

L'Agenzia svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; svolge inoltre i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi e di connessa tassazione ambientale ed energetica.

L'Agenzia assicura, in materia di dogane e di accise, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali, della fiscalità interna negli scambi internazionali e delle accise.

Art. 5 CDU – CONTROLLI DOGANALI

Atti specifici espletati **dall'autorità doganale** al fine di garantire **la conformità con la normativa doganale** e con le altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione **delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale;**

Art. 46 CDU – CONTROLLI DOGANALI

IN CONCRETO

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.

Art. 134 CDU

- Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono soggette, dal momento della loro introduzione, a **vigilanza doganale** e possono subire **controlli doganali**.
- Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l'autorizzazione delle autorità doganali.

135 CDU

- **La persona che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conformemente alle loro eventuali istruzioni, all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.**
- **Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione diventa responsabile dell'assolvimento degli obblighi doganali.**

DICHIARAZIONE DOGANALE

L' atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale.

ACCERTAMENTO DOGANALE

art. 8 Dec. Vo 374/90

La Dogana procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti.

4 ELEMENTI DICHIARAZIONE

- **QUALITA'**
- **QUANTITA'**
- **VALORE**
- **ORIGINE**

TITOLO II - CDU

CAPO 1

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

Artt. 56 e 57

Art. 56 CDU – cosa serve

- *I dazi dovuti, all'importazione e all'esportazione, sono basati sulla tariffa doganale comune.*
- *Le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dell'Unione, nel quadro degli scambi di merci, sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.*

Art. 56 CDU

La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:

- a) **la nomenclatura combinata** delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio **(NC)**;
- b) **qualsiasi altra nomenclatura** che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o **preveda ulteriori suddivisioni della stessa (TARIC)** e che sia istituita da disposizioni dell'Unione specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;
- c) **i dazi** convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;
- d) **le misure tariffarie preferenziali** contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;

Art. 56 CDU

La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:

- e) **le misure tariffarie preferenziali** adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;
- f) **le misure autonome** che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi su talune merci;
- g) **il trattamento tariffario favorevole** specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale,
- h) **le altre misure tariffarie** previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative dell'Unione.

Articolo n. 57 CDU

Classificazione tariffaria delle merci

1. Per l'applicazione **della tariffa doganale comune**, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare **una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata** in cui le merci in questione devono essere classificate.
2. Per l'applicazione **delle misure non tariffarie**, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle **sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata**, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

PATTINI

Sezione XX

MERC E PRODOTTI DIVERSI

94	MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI
95	GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI
96	LAVORI DIVERSI

Elenco voci appartenenti al capitolo 95

Voce	Descrizione
<u>9501</u>	Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi (per esempio: tricicli, monopattini, automobiline a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole
<u>9502</u>	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani
<u>9503</u>	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie
<u>9504</u>	Console e apparecchi per videogiochi, oggetti per giochi di societa', compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)
<u>9505</u>	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa
<u>9506</u>	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare
<u>9507</u>	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci)9208)o 9705) ed oggetti simili per la caccia
<u>9508</u>	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

9506 70	- Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini
<u>9506 7010 00</u>	-- Pattini da ghiaccio
<u>9506 7030 00</u>	-- Pattini a rotelle
<u>9506 7090 00</u>	-- Parti ed accessori
	- altri

PATTINI

[nome>consultazione>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - importazione](#)

Elenco Misure Taric Importazione al 26/05/2015

Nomenclatura	Taric	Descrizione
95067010	00	Pattini da ghiaccio

Importazione

Unità supplementare ([ERGA OMNES](#)): pa | Regolamento: [1R 2658/87](#)

Dazio paesi terzi ([ERGA OMNES](#)): 0 | Regolamento: [4R 3009/95](#)

Restrizioni

Controllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto ([ERGA OMNES](#)): [Certificato](#) | Regolamento: [1R 1523/07](#)
Note: [CD568](#)

Nazionali

Imposta Valore Aggiunto (TUTTI): 22 | Regolamento: [1.063300/1972](#)

Imposta Valore Aggiunto (TUTTI): 4 | Cadd: [Q056](#)

Chiudi Indietro << >>

PATTINI

TARIC - MISURE - Windows Internet Explorer



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 27/05/2015



[home](#)>[consultazione](#)>[nomenclature taric](#) - [indice taric](#)>[nomenclature taric](#) - [visualizza](#)>[misure](#) - [esportazione](#)

Elenco Misure Taric Esportazione al 28/05/2015

Nomenclatura	Taric	Descrizione	Paes
95067010	00	Pattini da ghiaccio	BJ

Esportazione

Unità supplementare ([ERGA OMNES](#)): pa Regolamento: [1R 2658/87](#)

Restrizioni

Autorizzazione all'esportazione (sorveglianza a priori) (ALLTC):	Regolamento: 1R 1210/03 Cadd: 4049 Note: TM571
Autorizzazione all'esportazione (sorveglianza a priori) (ALLTC):	Regolamento: 1R 1210/03 Cadd: 4099
Autorizzazione all'esportazione (ALLTC): Certificato	Regolamento: 4R 1332/13 Note: CD589
Controllo all'esportazione di beni culturali (ALLTC): Condizioni	Regolamento: 1R 0116/09 Note: CD483 CG024
Controllo all'esportazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto (ALLTC): Certificato	Regolamento: 1R 1523/07 Note: CD568

Errata classificazione

- **Comporta un'evasione di diritti doganali con rilevanti conseguenze sanzionatorie (art. 303 TULD 43/73, nuova versione del 29 Aprile 2012 come mod. dal D.L. 16/2012) per il soggetto responsabile della dichiarazione.**
- **Tali conseguenze possono assumere rilevanza penale nel caso in cui si configurasse il reato di contrabbando.**
- **Oltre a numerose "controversie doganali" e revisioni dell'accertamento d'ufficio o di parte.**
- **Comporta un errato introito per lo Stato, oltre a eventuali altre ripercussioni in altri settori diversi da quello fiscale (come la sicurezza pubblica, i divieti economici, la sanità, ecc.).**

Corretta classificazione

- **esatta applicazione daziaria;**
- **di conoscere le disposizioni comunitarie** afferenti a quel prodotto, valori statistici attendibili;
- **un elemento indispensabile per la compilazione** della dichiarazione doganale ed evita contestazioni, revisioni dell'accertamento e sanzioni.
- **corretta attribuzione della posizione tariffaria per l'applicazione della "fiscalità interna" (Accise ed IVA);**
- **dell'applicazione delle norme che prevedono la concessione di sgravi, restituzioni ed abbuoni di diritti** sulle merci destinate alla esportazione;
- **dell'applicazione delle misure antidumping** stabilite dalla Comunità;
- **dell'applicazione delle preferenze tariffarie** per i Paesi in via di sviluppo;
- **dell'espletamento dei compiti di natura diversa, extratributaria, fini sanitari e fitopatologici, della pubblica sicurezza, della repressione delle frodi in commercio, della difesa del patrimonio artistico, ecc.**

Articoli 30/31/32 TFUE

Trattato Lisbona 2007

- I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
- I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.
- Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira:
 - a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;
 - b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese;
 - c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e prodotti semilavorati, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti;
 - d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell'Unione.

La tariffa doganale delle Comunità europee

La tariffa doganale comune è la tariffa esterna applicata ai prodotti importati nell'Unione europea (UE) e comprende:

- ***La Nomenclatura combinata*** è la nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione doganale che è il risultato della fusione tra la nomenclatura della tariffa doganale comune e la Nimexe (nomenclatura statistica dell'UE).
- ***Taric che*** comprende tutte le tariffe doganali e le misure agricole e commerciali europee applicate alle merci importate ed esportate dall'UE.

La Commissione è responsabile della sua gestione e ne propone una versione aggiornata quotidianamente sul sito ufficiale della Taric

- ***Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune***

Nomenclatura combinata

- *Il presente **regolamento (Reg.di esecuzione (UE) 2016/1821)**; istituisce una nomenclatura delle merci, denominata nomenclatura combinata (NC), intesa a rispondere nel contempo alle esigenze **della tariffa doganale comune ed a quelle del commercio estero dell'UE**. La nomenclatura combinata in questione si basa sulla **nomenclatura del sistema armonizzato**, cui essa aggiunge le proprie suddivisioni, denominate "**sottovoci NC**".*
- *Ad ognuna di queste sottovoci della nomenclatura combinata corrisponde **un codice numerico di otto cifre**. **Le prime sei cifre indicano le voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato**. **La settima e ottava cifra identificano le sottovoci NC**.*

TARIC

- ***Il Taric è la tariffa (NC) integrata delle Comunità europee (CE). Il Taric riprende le aliquote dei dazi doganali e talune normative comunitarie applicabili al commercio estero dell'UE.***
- *TARIC, con l'aggiunta di una nona e di una decima cifra, che prende in conto misure tariffarie e non tariffarie nell'Unione, quali sospensioni tariffarie, contingenti tariffari, dazi antidumping ecc.; può comportare inoltre codici aggiuntivi TARIC e codici aggiuntivi nazionali a partire dalla undicesima cifra;*
- *Il Taric permette ai paesi dell'UE di sdoganare le merci in maniera automatica. Esso permette inoltre di raccogliere, scambiare e pubblicare in maniera ottimale le informazioni sulle statistiche del commercio estero della Comunità.*
- ***La nona e decima cifra indicano le sottovoci Taric.***

Struttura TARIC: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 1234

Sistema armonizzato (SA)

1^ e 2^ Cifra:	Identificano il capitolo
3^ e 4^ Cifra:	identificano la voce di tariffa del SA
5^ e 6^ Cifra:	individuano la sottovoce SA

Nomenclatura combinata (NC)

7^ e 8 ^ Cifra:	Suddivisione comunitaria NC (export)
-----------------	--------------------------------------

TARIC

9^ e 10^ Cifra:	Suddivisione TARIC (import + Misure comunitarie)
-----------------	--------------------------------------------------

Codice Aggiuntivo TARIC

11^ Cifra:	Dazi anti-dumping, dazi compensatori
12^ Cifra:	Elementi agricoli, sostanze farmaceutiche
13^ Cifra:	Contingenti tariffari preferenziali
14^ Cifra:	Prodotti rientranti nella CITES, restituzioni e altre misure.

Il Sistema Armonizzato

Il Sistema Armonizzato è il sistema di codifica internazionale a 6 cifre delle merci, introdotto con la Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983 – (HS Convention). La pubblicazione dell'Harmonised Tariffs System (HS), nonché dei suoi aggiornamenti periodici, viene curata dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO, World Customs Organization);

Conta oggi circa 151 parti contraenti (l'Europa conta per uno) ed utilizzato da più di 206 tra Paesi, Territori e Unioni economiche.

«Consideranda» Convenzione

LE PARTI CONTRAENTI

- *Desiderose di facilitare il commercio internazionale,*
- *Desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l'analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale,*
- *Desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessità di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l'azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati,*

Art. 1 Convenzione SA

Ai fini della presente Convenzione s'intende per Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci più avanti denominato Sistema armonizzato: **la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci** e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonché le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato che figurano nell'allegato alla Convenzione.

Portata giuridica

*Sono norme giuridiche Internazionali, obbligatorie presso tutti gli Stati aderenti alla Convenzione **con supremazia** sulle norme sia nazionali che comunitarie (sovranazionali). Non possono essere modificate unilateralmente dal singolo Stato aderente, solo ed esclusivamente dal C.C.D., (la UE partecipa come un solo Stato).*

Nel 1988 la C.E. ha sottoscritto assieme agli altri paesi del mondo il Sistema Armonizzato (S.A.)

SA + NC + TARIC

La Taric si compone 99 capitoli XXI Sezioni (non c'è il capitolo 77 nuove voci).

*TARIFFA NAZIONALE D'USO INTEGRATA
TARIC + TRIBUTI INTERNI (IVA ACCISE ETC.)*

Riepilogo

CAPITOLO	VOCE DOGANALE SA	SOTTOVOCE SA	NOMENCLATURA COMBINATA
<p>64 - Calzature, ghettoni ed oggetti simili; parti di questi oggetti</p>	<p>6401 - Calzature impermeabili con suola esterna e tomaia di gomma o parastinchi e dispositivi di protezione simili utilizzati per gli sport)</p>	<p>640192 - Calzature impermeabili</p>	<p>64019210 - Calzature impermeabili escluse quelle con puntale protettivo di metallo, che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio, con tomaie di gomma</p>
	<p>64019290 - Calzature impermeabili con soles esterne di gomma o di materia</p>	<p>640199 - Calzature impermeabili ...</p>	<p>640199XX -</p>
	<p>640199XX -</p>	<p>640199XX -</p>	<p>640199XX -</p>
	<p>640199XX -</p>	<p>6402 -</p>	<p>640199XX -</p>
	<p>6403 -</p>	<p>6404 -</p>	<p>6405 -</p>
	<p>6404 -</p>	<p>6405 -</p>	<p>64061011 - Tomaie di cuoio naturale</p>

Preliminari Tariffa

Regole generali per classificazione delle merci nella NOMENCLATURA COMBINATA

Regola n. 1

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sotto capitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è ***determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli*** e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

Indice (non vincolanti)

PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI

Capitolo	Pagina
<i>Sezione I</i>	
Animali vivi e prodotti del regno animale	
1 Animali vivi	25
2 Carni e frattaglie commestibili.	29
3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	47
4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	70
5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né com- presi altrove	82
<i>Sezione II</i>	
Prodotti del regno vegetale	
6 Piante vive e prodotti della floricoltura	84

Nomenclatura combinata (testo voci vincolante)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:		
9506 61 00	– – Palle da tennis	2,7	—
9506 62 00	– – gonfiabili	2,7	—
9506 69	– – altri:		
9506 69 10	– – – Palle da cricket e da polo	esenzione	—
9506 69 90	– – – altri	2,7	—
9506 70	– Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:		
9506 70 10	– – Pattini da ghiaccio	esenzione	pa
9506 70 30	– – Pattini a rotelle	2,7	pa
9506 70 90	– – Parti ed accessori	2,7	—
	– altri:		
9506 91	– – Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica:		
9506 91 10	– – – Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	2,7	—
9506 91 90	– – – altri	2,7	—
9506 99	– – altri:		
9506 99 10	– – – Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle	esenzione	—

CAPITOLO 95 (titolo capitolo non vincolante)
GIOCATTOLE, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

Note CAPITOLO (vincolante)

Questo capitolo non comprende:

- a) le candele (voce 3406);
- b) gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;
- c) i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;
- d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;
- e) gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;

Regola n. 2

a) Qualsiasi riferimento ad **un oggetto** nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche **se incompleto o non finito** purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione **ad una materia**, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione **di lavori** di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

Regola n. 3

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) **La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.** Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) **I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti** o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) **Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b)** non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione (**altri – altri**).

Regole nn. 3/a e 3/b

6301

Coperte:

6301 10 00

– Coperte a riscaldamento elettrico

6301 20

– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:

6301 20 10

-- a maglia

6301 20 90

-- altre



9102 21 00 orologi da polso

4202 31 00 Oggetti da tasca o da borsetta con superficie esterna di cuoio o di pelli

9608 10 10 Penne e matite a sfera con inchiostro liquido

4203 30 00 Cinture in pelle

Tuta sportiva composta da cotone 80% e poliestere 20%



6112 11 00 Tute sportive di cotone

Regola n. 4

Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate ***nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.***

Regola 5

- gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale;
- con riserva delle disposizioni della precedente regola gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

Preliminari tariffa

TIPI DI DAZIO

- **autonomo o generale**, applicabile alle merci di Stati non legati da accordi commerciali;
- **unico**, se si riferisce ad un trattamento daziario identico qualunque sia la provenienza o l'origine dei prodotti;
- **doppio**, se prevede dazi minimi o massimi;
- **convenzionale**, se applicabile a Stati legati da accordi commerciali. Il patto che estende automaticamente i benefici doganali è detto clausola della nazione più favorita;
- **differenziale**, se si attiva nei confronti di Paesi che praticano una politica ostruzionistica;
- **ad valorem**, se liquidato tenendo presente il valore della merce;
- **specifico**, se liquidato in relazione alla quantità della merce.

Preliminari tariffa

Deroghe alla TDC

- **le sospensioni:** prevedono sospensioni totali o parziali al fine di dare alle imprese comunitarie la possibilità di utilizzare merci a condizioni daziarie più vantaggiose;
- **le franchigie:** sono esenzioni temporanee da imposte e/o dazi;
- **le preferenze tariffarie:** sono riduzioni tariffarie concesse nei limiti di quantità predeterminate denominati contingenti o massimali;
- **le destinazioni particolari:** sono benefici daziari concessi in relazione a particolare destinazione delle merci e comportano determinati oneri per il beneficiario (Art. 291-308 CDC).

Preliminari tariffa

- Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.
- La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato
- La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine.
- Il simbolo «€/ % vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:
- $1 \text{ €/ \% vol/hl} = 1 \text{ €} \times 40$, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure
- $1 \text{ €/ \% vol/hl} + 5 \text{ €/hl} = 1 \text{ €} \times 40 \text{ più } 5 \text{ €}$, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.
- Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), per esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

NOTE ESPLICATIVE

strumento di supporto (ex ante)

Una raccolta di chiarimenti voce per voce doganale che aggiungono una serie di spiegazioni (anche con disegni) per chiarire meglio all'operatore o al funzionario quali caratteristiche debbano avere i prodotti per essere classificati in quella voce, o quali caratteristiche sono considerate prevalenti rispetto ad altre

- **Non ha valore legale.**
- **Sono una sorta di interpretazione Autentica.**
- **Da non confondere con le note a piè di pagina o preliminari a sezioni e capitoli della tariffa/N.C.**

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione adotta le NOTE ESPLICATIVE della nomenclatura combinata previo esame da parte della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice delle dogane.

CAPITOLO 92	STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI
9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)
9207 10 30	<p>Pianoforti digitali</p> <p>Diversamente dai sintetizzatori e dalle tastiere (keyboards), i pianoforti digitali sono provvisti di una tastiera le cui caratteristiche costruttive sono perfettamente identiche a quelle dei pianoforti acustici (voce 9201), per quanto riguarda sia la gamma dei suoni sia la larghezza dei tasti. Questi pianoforti sono in grado di riprodurre con la massima approssimazione possibile, grazie ad un campionatore, i suoni dei pianoforti acustici; l'azionamento, compresa l'utilizzazione dei pedali, è identico a quello dei pianoforti acustici; in genere, vi sono incorporati un amplificatore e degli altoparlanti senza nessun altro apparecchio elettronico.</p>

*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Camera di Commercio Riviera di Liguria*

«La classificazione doganale delle merci»

PARTE SECONDA

Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)

possibilità di richiedere una classificazione ufficiale

- ***è una decisione scritta*** emessa dalle autorità doganali di uno stato membro della UE in merito ***alla classificazione tariffaria*** da attribuire ad un particolare prodotto;
- ***opera ex. ante***
- ***seguito ad una richiesta*** presentata da un qualsiasi operatore economico comunitario;
- **apposito stampato comunitario**, (la precisa descrizione tecnica del prodotto corredata da: fotografie, opuscoli commerciali, campioni di prodotto o quant'altro possa agevolare l'attività di classificazione dell'autorità doganale);

<p>1. Richiedente (nome e indirizzo completi)</p> <p>_____</p> <p>Telefono _____</p> <p>Fax _____</p> <p>E-Mail _____</p> <p>ID doganale/N. EORI _____</p>	<p>Riservato all'amministrazione</p> <p>Numero di registrazione _____</p> <p>Luogo di ricezione _____</p> <p>Data di ricezione A _____ M _____ G _____</p> <p>Lingua della domanda di ITV _____</p> <p>Immagini da scansionare SI <input type="checkbox"/> # _____ NO <input type="checkbox"/></p> <p>Data di rilascio A _____ M _____ G _____</p> <p>Funzionario responsabile _____</p> <p>Tutti i campioni sono stati restituiti <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Titolare (nome e indirizzo completi - riservato)</p> <p>_____</p> <p>Telefono _____</p> <p>E-Mail _____</p> <p>ID doganale/N. EORI _____</p>	<p>Nota importante</p> <p>Firmando la dichiarazione il richiedente è responsabile dell'esattezza e della completezza delle informazioni figuranti nel presente formulario e in tutti gli eventuali fogli che lo completano. Il richiedente accetta che tali informazioni ed eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc. possano essere registrati in una base di dati della Commissione europea o che tali informazioni od eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc. presentati unitamente alla domanda o ottenuti (o ottenibili) dall'Amministrazione e che non possiedono il carattere di confidenzialità in quanto non specificati nella casella 2 e 9 della presente domanda, possano formare oggetto di una diffusione pubblica su internet.</p>
<p>3. Agente o rappresentante (nome e indirizzo completi)</p> <p>_____</p> <p>Telefono _____</p> <p>E-Mail _____</p> <p>ID doganale/N. EORI _____</p>	<p>4. Rinnovo di un ITV</p> <p>Se viene richiesto un rinnovo di una ITV, completare questa casella</p> <p>Numero di riferimento della ITV _____</p> <p>Valida a decorrere da A _____ M _____ G _____</p> <p>Codice nomenclatura _____</p>
<p>5. Nomenclatura doganale</p> <p>Indicare in quale nomenclatura deve essere classificata la merce</p> <p><input type="checkbox"/> Sistema Armonizzato (SA)</p> <p><input type="checkbox"/> Nomenclatura Combinata (NC)</p> <p><input type="checkbox"/> Taric</p> <p><input type="checkbox"/> Nomenclatura delle restituzioni</p> <p><input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____</p>	<p>6. Tipo di operazione</p> <p>La domanda si riferisce a importazioni o esportazioni effettivamente previste</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>7. Classificazione prevista</p> <p>Indicare dove, a vostro avviso, la merce deve essere classificata</p> <p>Codice nomenclatura _____</p>
<p>8. Descrizione dettagliata della merce</p> <p>Indicare, se necessario, l'esatta composizione della merce, il metodo di analisi utilizzato, il processo di fabbricazione subito, il valore Ivi compreso dei componenti, l'utilizzo della merce, la descrizione commerciale abituale ed eventualmente l'imballaggio per la vendita al minuto nel caso di assortimenti di merce (se necessario continuare su un foglio separato)</p> <p>_____</p>	

Che cosa è l'I.T.V.

- Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) sono delle decisioni amministrative di rilievo comunitario, sull' applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce **con l'assegnazione del codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric.**
- Tali decisioni hanno piena efficacia giuridica **su tutto il territorio comunitario.** Esse **vincolano tutte le Autorità doganali** dell'Unione europea a riconoscere al titolare indicato dell' ITV, in occasione dell'espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione, il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce.

Come si utilizza

Le ITV **devono riferirsi obbligatoriamente** ad una operazione commerciale di importazione o di esportazione **realmente prospettata**, sono fornite dall'Autorità doganale **a titolo gratuito** (salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese necessarie per speciali analisi o perizie sulla merce oggetto dell'ITV o per la rispedizione dei campioni presentati a corredo della domanda). Tale decisione è giuridicamente **vincolante per l'Autorità doganale soltanto per le operazioni successive al suo rilascio** (validità "ex nunc") e **soltanto nei casi in cui possa essere accertata la piena corrispondenza tra la merce presentata in dogana e quella indicata e descritta nella ITV.**

Come si ottiene un'I.T.V.

- L'ITV può essere richiesta da un operatore commerciale, o da un suo rappresentante, presso l'Autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri **in cui deve essere utilizzata o presso lo Stato membro in cui è stabilito il richiedente.**
- Ciascuna richiesta di ITV deve riferirsi ad **un solo** tipo di merce.
- Il soggetto (persona fisica o giuridica) a nome del quale l'informazione vincolante viene rilasciata è indicato **come "titolare"**, la persona che invece presenta una richiesta di emissione, per conto di altri, è indicata come **"richiedente"**;
- Il termine previsto per il rilascio è di **120 giorni** e decorre dal momento in cui l'autorità doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili al pronunciamento. Nei casi in cui l'Autorità doganale ritenga di non disporre di tutti gli elementi necessari per poter pervenire ad una corretta decisione, può invitare il soggetto interessato a fornire elementi integrativi e, in tal caso, il predetto termine viene interrotto.

In Italia

La richiesta deve essere formulata per iscritto e inviata tramite il servizio postale con raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata (PEC) (dogane@pce.agenziadogane.it), all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, presso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, sito in via Mario Carucci, 71 00143 Roma. La medesima istanza dovrà anche essere trasmessa, per conoscenza, all'Ufficio delle Dogane dove territorialmente insiste la sede legale della Ditta.

Formulario per la richiesta

La richiesta deve contenere necessariamente i seguenti elementi di informazione:

- Nome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del richiedente;
- Nome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del titolare;
- Nome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica dell'eventuale spedizioniere.
- eventuali indicazioni se trattasi di un rinnovo di una ITV precedentemente rilasciata.
- Indicazione della nomenclatura richiesta (NC, Taric, SA,...)
- indicazione se si tratta o meno di una operazione realmente prospettata;
- classificazione individuata dal titolare/richiedente;
- dettagliata descrizione della merce;
- eventuali indicazioni di informazioni di carattere commerciale/riservate (denominazione commerciale del prodotto, composizione dei prodotti chimici, analisi di laboratorio, ecc);
- indicazione di eventuali documentazioni/campioni/foto ecc, allegate alla richiesta;
- indicazioni di eventuali ITV precedentemente richieste o ricevute relative alla medesima merce;
- eventuali indicazioni di ITV relative a merci identiche o simili rilasciate ad altri titolari;
- data e firma del titolare.

Rilascio dell'ITV

Una volta rilasciata dall'ufficio preposto, l'ITV verrà **notificata tramite il servizio postale con raccomandata A/R direttamente al titolare indicato nella domanda**. Dal ricevimento di tale raccomandata, di cui farà fede il timbro postale, decorrerà il termine di legge per l'eventuale impugnazione dell'ITV innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Validità di un'I.T.V.

- **La validità di un'informazione tariffaria vincolante è di 3 anni.**
- Si fa inoltre presente, per opportuna informazione, che sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cliccando su link correlato "Database della Commissione Europea" presente nella sezione "L'operatore economico" è anche possibile consultare la Banca Dati della Commissione Europea (EBTI) dove possono essere visualizzate tutte le ITV in corso di validità rilasciate da tutti gli Stati Membri.

Art. 33 CDU

E' vincolante:

- **per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;**
- **per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.**

Art. 34 CDU

Una decisione ITV **cessa di essere valida** prima dello scadere qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza:

- dell'adozione di una modifica delle nomenclature;
- dell'adozione di un parere di classifica ;

con effetto dalla data di applicazione della modifica o delle misure.

La cessazione della validità delle decisioni ITV non ha effetto retroattivo.

Art. 34 CDU

La decisione ITV **viene annullata** se si basa su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

Art. 34 CDU

Le autorità doganali **revocano le decisioni** ITV se non sono più compatibili con l'interpretazione delle nomenclature a seguito di:

- note esplicative con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dall'organizzazione istituita dalla convenzione
- in altri casi specifici.

ALTRI STRUMENTI PER LA CLASSIFICA DOGANALE DELLE MERCI

al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata:

- **REGOLAMENTI U.E.**
- **PARERI/DECISIONI DI CLASSIFICA**

provvedendo a dirimere le controversie che sorgono in materia di interpretazione della tariffa doganale (ex post):

- **SENTENZE DELLA C.G. Europea**

I REGOLAMENTI DELL'UNIONE DI CLASSIFICAZIONE

- sono adottati dalla Commissione Europea al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, e stabiliscono disposizioni comuni per la classificazione della merce.
- sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri.
- comprendono: dispositivo e uno o più allegati; descritte le merci da classificare, codici N.C., motivazioni dettagliatamente esposte.

I REGOLAMENTI dell'UNIONE DI CLASSIFICAZIONE

Sono reperibili sul sito internet Gazzette Ufficiali Comunità Europea <http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013


*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Vite di acciaio inossidabile di circa 2 cm.</p> <p>La testa della vite presenta un innesto ad intaglio.</p> <p>Il gambo della vite ha una filettatura parziale di forma regolare. La punta presenta una tacca tagliante e non è biforcuta.</p> <p>L'articolo è destinato ad essere usato nel legno e nei pannelli di legno.</p> <p>(*) Cfr. illustrazione.</p>	7318 12 10	<p>La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7318, 7318 12 e 7318 12 10.</p> <p>Date le sue caratteristiche (gambo parzialmente filettato, tacca tagliante all'estremità della punta che non è biforcuta), l'articolo è appositamente concepito per penetrare nel legno. L'articolo è pertanto considerato una vite per legno che rientra nella sottovoce 7318 12.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7318 12 10 come vite per legno di acciaio inossidabile.</p>

(*) L'immagine è a scopo puramente informativo.



I PARERI e DECISIONI DI CLASSIFICA

- sono emanati dalla Sezione Nomenclatura Tariffaria e Statistica del Comitato del Codice Doganale.
- un valido strumento per l'interpretazione del significato e della portata delle voci doganali della NC.
- l'osservanza garantisce un'applicazione uniforme e trasparente su tutto il territorio della U.E.

Décisions de classement – Comité du SH 54^{ème} Session

La liste ci-après contient les décisions de classement (autres que celles faisant l'objet d'une réserve) prises par le Comité du Système harmonisé (**54^{ème} session – septembre 2014**) au sujet de produits spécifiques, ainsi que les codes du Système harmonisé attribués à ces produits et, dans certains cas, le motif du classement.

Avis

Les parties souhaitant exporter ou importer des marchandises couvertes par une décision sont invitées à vérifier que cette décision a été mise en œuvre par le pays d'importation ou d'exportation, suivant le cas.

N°	Description du produit	Classement	Codes SH considérés	Motif du classement
1.	Stéarine de palme brute obtenue par un fractionnement à une ou plusieurs phase(s) de l'huile de palme brute. Elle contient moins de 5 % d'acides gras libres et moins de 0,25 % de moisissures et d'impuretés.	1511.90		RGI 1 et 6.

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

- in materia di classificazione, provvede a dirimere le controversie che sorgono in materia di interpretazione della tariffa doganale.
- uniformità di applicazione per evitare distorsioni commerciali.
- Art. 234 del Trattato CE. (ora art. 267) consente di rinviare la questione alla Corte di Giustizia.
- sito internet sentenze Corte di Giustizia:
<http://curia.europa.eu/>

***Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Camera di Commercio Riviera di Liguria***

Grazie per l'attenzione